



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato*

Prato, data del protocollo

Al Sigg.ri SINDACI  
dei Comuni della Provincia  
**LORO SEDI**

e, p.c.: Al Sig. QUESTORE di **P R A T O**

**OGGETTO:** Commercio di cose antiche e/o usate.  
Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui  
all'art. 128 del T.U.L.P.S.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. con una recente circolare ha fornito alcuni indirizzi applicativi riguardanti la disciplina del settore del commercio di cose antiche e/o usate.

Nello specifico è stata affrontata la questione se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 del T.U.L.P.S. - che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di p.s., - ad opera dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 222/2016 (c.d. SCIA-2) - debba considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 nella parte in cui, rinviando al citato art. 126, prescrive in capo agli operatori di tale settore l'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente.

Nella considerazione della rilevanza della problematica prospettata, con particolare riguardo a settori ove l'esigenza di tracciabilità delle transazioni è particolarmente avvertita, - quali, ad esempio, quello della circolazione dei beni sottoposti a tutela da parte del D.Lgs n. 42, del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quello del commercio delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso - il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno ricorrere al supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito il parere n. 15 del 2 marzo 2018, nel quale tale Organo Consultivo si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio sull'art. 126 del T.U.L.P.S. debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art. 128.

Pertanto, alla luce del predetto parere, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato*

comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 del T.U.L.P.S., che mantiene quindi la piena vigenza.

Per completezza di informazione si riportano in sintesi a seguire i diversi ordini di motivazione posti a fondamento della asserita conferma della piena vigenza dell'art. 128 del T.U.L.P.S. secondo il cennato parere del Consiglio di Stato e quindi l'obbligo di tenuta del registro anche per le categorie di operatori economici indicati da tale disposizione.

In primo luogo il supremo Consesso della Giustizia Amministrativa sostiene che il documento di analisi tecnico - normativa allegato al testo del D.Lgs 222/2016, mette in evidenza come alle disposizioni del decreto medesimo non debbano riconoscersi effetti abrogativi taciti.

D'altronde il registro di cui all'art. 128 è espressamente richiamato da molteplici specifiche disposizioni di cui è pacifica la vigenza (ad esempio il d.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ed il relativo decreto di attuazione, il d.m.15 maggio 2009 n. 95).

Un secondo argomento addotto nel menzionato parere è quello della diversa *ratio* sottostante agli artt. 5 del D.Lgs 222/2016 e 128 del T.U.L.P.S., la prima disposizione persegue l'obiettivo della semplificazione delle modalità di avvio delle attività commerciali aventi ad oggetto cose antiche o usate, la seconda norma, l'art. 128, invece si riferisce a soggetti ben individuati, senza alcuna incertezza interpretativa e senza che sia necessario far riferimento alla disposizione abrogata, quali i fabbricanti, commercianti ed esercenti.

Ciò premesso, si invitano i signori Sindaci, nell'esercizio anche delle funzioni di polizia del commercio, ad adottare opportune iniziative e di comunicazione in favore degli esercenti le attività economiche suscettibili di essere assoggettate agli obblighi di cui al richiamato art. 128 T.U.L.P.S.

IL PREFETTO  
(Sciatta)

LB/ac